

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2014, n. 7-411

Criteria per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che, in ottemperanza all'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico l'Amministrazione regionale deve individuare un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

atteso che, secondo la predetta disposizione, l'individuazione deve avvenire ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi, per quel che riguarda l'Amministrazione regionale, ai sensi della l.r. 4 luglio 2005, n. 7;

visto l'art. 8 della predetta l.r. 7/2005, secondo il quale "La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni" (comma 1) e "Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia" (comma 2);

visto, inoltre, l'art. 17, comma 3, lettera a), della l.r. 28 luglio 2008, n. 23, che include tra le attribuzioni dei dirigenti regionali la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

richiamate le "Declaratorie delle Direzioni e dei Settori", così come risultanti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2-9520 del 2 settembre 2008, n. 33-9653 del 22 settembre 2008 e n. 4-10108 del 24 novembre 2008;

ritenuto, sulla base del predetto quadro normativo, di individuare, ai sensi del citato art. 8 della l.r. 7/2005, le strutture regionali alle quali sono assegnati i procedimenti riguardanti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo i seguenti criteri:

a) laddove le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione rientrino tutte nella competenza del medesimo settore, lo stesso può essere individuato quale struttura cui è assegnato il procedimento;

b) negli altri casi, la struttura è individuata nel centro di responsabilità – direzione o struttura equivalente – nel cui ambito di competenza rientra la fase iniziale di progettazione e adozione della determinazione a contrarre (o d'indizione della gara);

dato atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 7/2005, i dirigenti responsabili delle strutture sopra individuate assumono il ruolo di responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, sempre che possiedano i requisiti di cui al comma 5 dello stesso articolo e all'art. 9, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con facoltà di delega, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l.r. 7/2005, nei limiti di quanto stabilito dalla l.r. 23/2008 e dai relativi provvedimenti organizzativi;

visti gli art. 4 e 14 del d. lgs. 165/2001;
visto l'art. 16 della l.r. 23/2008;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di rito,

delibera

di individuare, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 7/2005, quali strutture regionali cui sono assegnati i procedimenti riguardanti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

a) il settore, laddove le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione rientrino tutte nella competenza del medesimo;

b) negli altri casi, il centro di responsabilità – direzione o struttura equivalente – nel cui ambito di competenza rientra la fase iniziale di progettazione e adozione della determinazione a contrarre (o d'indizione della gara);

di dare atto che i dirigenti responsabili delle strutture sopra individuate assumono il ruolo di responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, sempre che possiedano i requisiti di cui al comma 5 dello stesso articolo e all'art. 9, comma 4, D.P.R. 207/2010, con facoltà di delega, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l.r. 7/2005, nei limiti di quanto stabilito dalla l.r. 23/2008 e dai relativi provvedimenti organizzativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)